



EFFETTI DEI «DECRETI COVID»: BILANCI, CONTRATTI PENDENTI, PERDITE DI ESERCIZIO E «CODICE DELLA CRISI»

(lettura delle norme effettuata alla luce del Documento di Ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 20 aprile 2020 e della Relazione Tecnica sul “Decreto Liquidità”)

Dott. Edoardo Rivola
Dott.ssa Jessica Ghilarducci

A) PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI

B) PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

A) PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI

A) PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI

D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – CAPO II – Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19

Art. 5

- «Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al D.Lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14»

Art. 6

- «Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale»

Art. 7

- «Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio»

Art. 8

- «Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società»

Art. 10

- «Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza»

ART. 5 - DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA DI CUI AL D.LGS. 14/2019

- Rinvio **all'1 settembre 2021** dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza originariamente prevista per il 15 agosto 2020.
- Tale disposizione, tuttavia, in punto di diritto apparirebbe (salvo chiarimenti ad oggi mancanti) senza pregiudizio per quelle norme del Codice della Crisi che – ai sensi dell'articolo 389 del Codice della Crisi, sono già entrate in vigore a far tempo dal 16 marzo 2019, tra cui – a titolo esemplificativo – quelle in materia societaria con riguardo alla responsabilità degli amministratori.
- Disposizioni del Codice della crisi entrate in vigore in data 16 marzo 2019:

- **Art. 375** – «*Assetti organizzativi dell'impresa*»
- **Art. 377** – «*Assetti organizzativi societari*»
- **Art. 378** – «*Responsabilità degli amministratori*»
- **Art. 379** – «*Nomina degli organi di controllo*»

ART. 6 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE EFFETTI SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI....)

- Sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale sociale fino al **31 dicembre 2020**:
 - SPA: Artt. 2446, secondo e terzo comma c.c. e 2447 c.c.;
 - SRL: Artt. 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma cod. civ. e 2482-ter c.c.
- In misura corrispondente, nel medesimo periodo non potrà invocarsi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-duodecies cod. civ.
- **Resta ferma, invece, la normativa in tema di informativa ai soci**
 - SPA: Artt. 2446, primo comma e 2447, primo comma, c.c. e 58 Direttiva n. 1132/2017;
 - SRL: Artt. 2482-bis, primo, secondo e terzo comma c.c. e 2482-ter, primo comma, c.c.

ART. 7 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 7, rubricato "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", prevede che: «1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati».

Si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla «redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020», si applica, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 non ancora approvati. Come si evince anche dalla relazione illustrativa, tale disposto risulta valido anche per i bilanci che hanno un periodo amministrativo che presenti una chiusura compresa tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020, data in cui sono collocate le prime misure collegate con l'emergenza (d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito nella l. n. 13 del 5 marzo 2020 ed abrogato dal d.l. n. 14 del 25 marzo 2020).

ART. 7 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

- Le società che prima dell'emergenza presentavano regolari prospettive di continuità aziendale possono continuare ad adottare, in sede di redazione del bilancio di esercizio 2020 il principio della valutazione delle voci secondo la prospettiva della **continuità aziendale** (Art. 2423-bis, primo comma, n. 1, c.c.), operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima, purché:
 - L'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 sia stato redatto secondo il principio della continuità aziendale, fatta salva la previsione di cui all'**art. 106 del Decreto Cura Italia che proroga di 60 giorni il termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020**;
 - Nella nota informativa del bilancio relativo all'esercizio 2020 venga specificato il ricorso a detto criterio di valutazione, anche mediante richiamo alle risultanze del bilancio precedente.
- La prospettiva della continuità aziendale viene, quindi, "congelata" in attesa che il quadro normativo ed economico sia riportato a normalità, anche - si legge sempre nella relazione - al fine di evitare che siano adottati "criteri deformati".

EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

L'art. 7 conseguente impone un diverso approccio alla continuità di impresa (OIC n. 11)

PRECISANDO, A LIVELLO METODOLOGICO, CHE:

- ❑ Per i bilanci dell'esercizio 2019 la norma sembrerebbe presupporre, quindi, la capacità dell'impresa di compiere previsioni attendibili circa la continuità operativa quantomeno fino al termine dell'esercizio 2020 (si veda anche par. 22 dell'OIC 11 di seguito richiamato), astraendo dalla presenza dell'effetto dell'emergenza pandemica.
- ❑ Il rischio sulla continuità di imprese deve trarre origine dall'emergenza COVID-19 e NON da cause diverse. L'accertamento della continuità aziendale, pertanto, dovrebbe prima avvenire sulla base di valutazioni (**miglior con piani economico finanziari**) condotte con criteri ordinari, condizionate dal più ridotto orizzonte temporale determinato dalla crisi aziendale in atto (che si estende fino al 23.02.20 e non per 12 mesi ovvero fino al 31.12.2020).
- ❑ Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente alla data dell'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020: **si tratta pertanto di simulare una pianificazione economico e finanziaria "ante Covid, utilizzando il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso prima del 23.02.20.**
- ❑ Per i bilanci 2020 la sussistenza delle condizioni di continuità di impresa viene assunta come in re ipsa attraverso il rinvio alle valutazioni operate nel bilancio 2019 astraendo dal Covid.

EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

Qualora gli amministratori concludano ritenendo che non sussistono le condizioni per poter operare in "continuità aziendale" ma non si sono ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex Art. 2484 c.c., la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a **criteri di funzionamento** e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri del **limitato orizzonte temporale residuo**.

Esempi:

- Valutare le **immobilizzazioni materiali ed immateriali** tenendo conto di una **revisione della vita utile** nonché di **perdite durevoli di valore (OIC 9)**;
- Occorre esaminare i contratti esistenti e le obbligazioni che ne derivano, poiché la società potrebbe essere esposta a **rischi e passività potenziali** per inadempimenti contrattuali;
- Le **relazioni di copertura dei derivati (OIC 32)** potrebbero venire meno;
- La recuperabilità delle **imposte anticipate** andrebbe ragionevolmente rivista.

OIC 9: In tal caso, potrebbero, infatti, emergere dubbi in merito al calcolo del "valore recuperabile", inteso dall'OIC 9 come il maggiore valore tra valore d'uso e fair value, al netto dei costi di vendita e dell'attività generatrice di flussi di cassa che è soggetta al test di perdita del valore. Premesso che l'elemento cui si applica il test deve essere svalutato laddove il valore recuperabile sia inferiore al valore contabile, anche il sopra citato valore d'uso, determinabile per mezzo dell'attualizzazione dei flussi di cassa attesi (con il metodo "ordinario") o con la capacità d'ammortamento (con il metodo semplificato), **dovrebbe essere stimato partendo dalle assunzioni che potevano essere sviluppate alla data di chiusura dell'esercizio, con orizzonte temporale fino al 23.02.20 (senza effetti derivanti dal Covid la cui emergenza è sorta successivamente).**

EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

Ciò detto, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari:

1. in presenza del presupposto di continuità:


- non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);

2. in assenza del presupposto di continuità aziendale:

- se legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, **quindi antecedente alla data dell'ultimo esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020**, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.

EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

- **Ipotizzando la sussistenza della capacità dell'impresa, valutata astraendo dal Covid**, di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- L'applicazione dell'OIC 11 alla luce del DL Liquidità dovrebbe avvenire come segue:



EFFETTI DELL'ART. 7 SULL'OIC 11 PER I BILANCI 2019 E 2020

Presenza di “*significant uncertainties*” in merito alla capacità dell’azienda di operare in continuità aziendale e informazioni da fornire in NI:

- In ogni caso pertanto è indubbio che la nota integrativa, come supporto alla “esistenza continuativa” di *going concern* antecedentemente all’emergenza Covid-19 debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui verte l’impresa anche in prospettiva futura.
- Stante la situazione, detta capacità potrebbe risultare, in ogni caso, fortemente limitata, al punto da rendere inattendibili i piani di gestione che ne dovrebbero derivare. Infatti, le misure potenzialmente compensative previste dal Governo, tendenti a creare una sorta di “equilibrio economico-finanziario” tra gli operatori dei vari settori, confermano come i presupposti per la continuazione delle attività aziendali non dipendano più soltanto dalle indicazioni fornite dai suddetti piani, ma, in larga parte, dall’efficacia dei provvedimenti normativi, che si sostituiscono alle regole e ai comportamenti dei mercati.

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2019

- Diviene, quindi, rilevante la sola parte descrittiva, da argomentare nell’ambito dei “*fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio*” da riportare nella nota integrativa³ e nella “*evoluzione prevedibile della gestione*” da riportare nella relazione sulla gestione.
- Tenuto conto che, per la gran parte delle imprese, l’evento è successivo alla chiusura dell’esercizio e che si tratta di un fenomeno avente caratteristiche del tutto peculiari, **si suggerisce di inserire in un unico punto le due tipologie informative (fatti di rilievo ed evoluzione prevedibile)**, così da rendere l’informativa più strutturata ed efficace, rinviando se del caso dalla relazione sulla gestione alla nota integrativa (utilizzando i riferimenti alla normativa “COVID”).

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2019

Ipotesi di elementi informativi di cui tener conto:

- Tali elementi potrebbero comprendere, per fare alcuni esempi e se indicabili con attendibilità, informazioni relative alla contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020, all'impatto sui contratti esistenti, all'andamento della filiera o del settore di appartenenza, alla rinegoziazione dei debiti, alla ridefinizione delle politiche di investimento, alle eventuali ristrutturazioni o modifiche nel business model (soprattutto, per realtà interessate da processi di riconversione), alle politiche sul personale, all'andamento reddituale atteso, alle politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino), alla sostenibilità a fronte di distribuzione di dividendi (sia legati all'utile prodotto, sia a riserve esistenti), alla modifica nelle politiche di tesoreria di gruppo (introduzione di cash pooling).

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2020

- Le disposizioni temporanee si applicano anche ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2020.
- Nonostante il legislatore non ne faccia esplicita menzione, si può ragionevolmente ritenere, in linea con la ratio della norma, che il disposto sia applicabile - in attesa di chiarimenti ufficiali - **ai bilanci consolidati** oltre che ai bilanci infra annuali che si chiudono nel corso dell'anno solare 2020.

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2020

Differentemente da quanto detto il per il bilancio 2019, rispetto al quale la valutazione della continuità aziendale sulla base dei criteri ordinati trova un aggancio coerente con la disattivazione delle disposizioni di legge che potrebbero portare alla impossibilità concreta di proseguire la gestione (art. 6 Decreto Liquidità), nel bilancio 2020 si pone un problema in più, in prospettiva 2021.

Si tratta infatti di stimare le perdite durevoli di valore in chiave prospettica, almeno nell'analisi dei risultati attesi al 31.12.2021, quando, almeno ad oggi, verranno meno le deroghe esaminate oltre a diventare applicabile il Codice della Crisi. A quel punto gli elementi di criticità riguarderanno:

- a) la prospettiva di lungo termine dei ricavi, laddove occorre identificare l'orizzonte di riferimento, visto che l'evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro;
- b) il valore d'uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di cassa attesi;
- c) il *fair value*, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili.

È evidente che il rischio si pone in relazione al bilancio 2021 per il quale saranno operativi la disciplina dell'allerta e il Codice della Crisi con la conseguenza per cui con esso potrebbero manifestarsi (formalmente e senza paracadute) i sintomi della crisi stessa, con gli effetti del caso sulla fine dell'attività. E' raccomandabile la pianificazione economico finanziaria per il 2021 (NECESSARIA ANCHE PER ATTUARE LA NORMA CHE IMPONE L'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO AD INTERCETTARE LA CRISI).

IN PARTICOLARE: BILANCI DELL'ESERCIZIO 2020

Non appare, tuttavia, necessario "modificare" i principi o proporre soluzioni contabili *ad hoc*; piuttosto, è sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare.

Gli aspetti da approfondire, da parte del Legislatore in primis, sono:

1. il mantenimento delle previsioni normative in tema di informativa ai soci e l'ampliamento, secondo linee guida definite, della parte illustrativa degli effetti Covid-19, riprendendo anche quanto deciso in merito al bilancio 2019;
2. l'identificazione dell'impatto della crisi sul reddito prodotto e su alcuni indicatori alternativi di performance, con particolare riguardo all'Ebitda, utilizzato in molti covenant;
3. il suggerimento alle imprese, in particolare quelle di modeste dimensioni, di tenere sistemi di controllo interno della gestione della liquidità;
4. la modalità di trattamento contabile e di illustrazione dell'eventuale risarcimento statale o delle eventuali agevolazioni ricevute.

ISA 570 – RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DEI REVISORI

- Procedure specifiche per ottenere evidenza circa la capacità dell'azienda di perdurare nel futuro (si legano agli obblighi imposti agli amministratori dall'OIC 11 e a quelli dettati dal Codice della Crisi):

Il revisore presta la propria attenzione alla possibile esistenza di eventi noti, pianificati o meno, o di circostanze che si verificheranno nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione per la propria valutazione che possano mettere in discussione l'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

L'arco temporale minimo di riferimento sono i 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio. In ogni caso, il revisore deve coprire il periodo temporale analogo a quello coperto dalla direzione.

Laddove il periodo coperto risulta inferiore a quello minimo previsto, il revisore chiede alla direzione l'estensione della valutazione a un periodo almeno pari ai predetti dodici mesi.

Nel caso in cui la direzione non adempia a tale richiesta, il revisore può emettere un giudizio con rilievi oppure dichiarare l'impossibilità ad esprimere un giudizio

- **I Revisori dovranno fondare le proprie conclusioni sull'informativa di bilancio, contenuta nella Nota Integrativa e/o nella Relazione sulla Gestione, richiamando la non applicazione del principio 570 in forza delle norme richiamate.**

BILANCI DELL'ESERCIZIO 2019 E 2020: UNA CONSIDERAZIONE FINALE

- Le “sospensioni” esaminate erano indubbiamente auspicabili. Tuttavia, premesso che l'attuale disciplina fallimentare resta pur sempre vigente, rinviare di un anno potrebbe significare, per molte realtà, un declino ancora più rapido, con forti costi sociali ed economici causati dai ritardi nell'affrontare la situazione. Infatti, rinviare tutto al 2021, per certe imprese può significare perdere due/tre anni e certamente uscire dal mercato.
- Difficile determinare, soprattutto negli anni a venire, la misura con cui le singole circostanze avranno inciso sul manifestarsi di situazione di crisi e poi di insolvenza verificatesi dal 2021 in poi, con riflessi anche dal lato delle responsabilità in sede “fallimentare”.
- L'utilizzo degli strumenti di pianificazione e monitoraggio dei flussi finanziari e reddituali, indipendentemente da un obbligo normativo, rappresenta pertanto condotta prudentiale, per certi versi dovuta, da prendere in seria considerazione, come del resto sarebbe dovuto avvenire anche negli anni passati in mancanza di una legislazione sulla prevenzione della crisi di impresa. Ciò permetterebbe di mitigare gli effetti della crisi che gioco forza dominerà la scena economica dei prossimi anni

ART. 8 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ

- Sospensione dell'applicazione degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c., **disattivando temporaneamente il meccanismo della postergazione dei finanziamenti concessi a società in crisi da parte dei soci o della società esercente attività di direzione e coordinamento**. La disposizione si applica ai finanziamenti concessi dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità **fino al 31 dicembre 2020**.
- **In particolare la previsione dell'art. 2467 c.c. che dal 2020 ha eliminato l'obbligo di restituzione del rimborso dei finanziamenti avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento sarebbe risultato, in una congiuntura come quella attuale, disincentivante per i soci.**
- Restano invariate le previsioni dell'art. 182-*quater*, co. 3, L.F:
 - **Finanziamenti soci = crediti prededucibili.**

ART. 10 – DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA

- **Improcedibilità ex lege:**
 - Ricorsi per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15 L.F;
 - Ricorsi per la dichiarazione di insolvenza di imprese già sottoposte a l.c.a. ai sensi dell'art. 195 L.F;
 - Dei ricorsi per dichiarazione di insolvenza delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 270/1999 (C.d. «*Prodi Bis*») depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020

Restano esclusi dalla disposizione i ricorsi per la dichiarazione di insolvenze delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. 347/2003, C.d. «**Legge Marzano**»
- Ove all'improcedibilità dei ricorsi faccia seguito il fallimento, il periodo di cui sopra non viene computato ai fini del calcolo del termine per l'esercizio delle azioni revocatorie di cui all'articolo 69-*bis* L.F. e per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'articolo 10 della L..F. **Onde evitare il riverbero di questa disposizione sulla *par condicio creditorum*, la norma ha pertanto sterilizzato tale periodo.**
 - **Art. 10, co. 1, L.F.:** gli imprenditori possono essere dichiarati falliti entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ove l'insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione o entro l'anno successivo.

B) PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

B) PER LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CRISI DI IMPRESA

Art. 6, co.
2, TUSPP

- «Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico anche nell'ottica della valutazione del rischio di crisi aziendale»

Art. 14, co.
2, TUSPP

- «Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica»

Art. 14, co.
4, TUSPP

- IL DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO (nell'ambito della gestione del rischio di crisi)

ART. 6, CO. 2 TUSPP – PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

- Le società a controllo pubblico devono predisporre “*specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale*” e ne informino l'assemblea per il tramite della “*relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio*”.
- La norma non precisa se questa relazione debba essere integrata nella relazione sulla gestione o meno, ma è chiara su quando debba essere presentata e a chi, ovvero in assemblea in sede di approvazione del bilancio, ai soci.

ART. 14, CO. 2 TUSPP – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- Qualora emergano, nel monitoraggio dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un **piano di risanamento**.
 - Gli interventi che scaturiscono dal piano di risanamento dovranno “*essere accompagnati da un **piano di ristrutturazione aziendale**, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte*”.
 - La mancata elaborazione del programma di valutazione del rischio, come pure la mancata adozione delle misure correttive al manifestarsi di segnali di allarme, potrebbero rappresentare una **condotta** inerte e quindi gravemente **colposa**
- Responsabilità amministrativo-contabile a carico degli Organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate e in capo anche ai soggetti preposti all'attività di *control governance* all'interno delle P.A. socie.
- **Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.**

ART. 14, CO. 2 TUSPP – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Monitoraggio dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale

- Il **calcolo** dovrà essere effettuato tenendo conto degli andamenti dell'ultimo triennio, con particolare approfondimento ed analisi degli eventuali scostamenti.
- **Definizione soglie di allarme:** rappresentano lo sfioramento dei parametri di normalità che non possa di per sé considerarsi fisiologico
- **Verifica assembleare:** i soci devono verificare il rischio di crisi finanziaria e dare i propri **indirizzi ai sensi dell'art. 19 comma 5 TUSPP (follow up)**;
- **Predisposizione piano di risanamento** ed approvazione in assemblea entro 60gg.



Valutazione dei rischi di crisi aziendale

- La relazione sul governo societario diviene la sede di rendicontazione ai soci dell'efficacia ed efficienza del sistema messo in atto anche ai fini della verifica della sua adeguatezza, fino al punto che la mancanza della relazione a sua volta diviene grave irregolarità ex art. 2409 c.c. in quanto rende non valutabile neppure la relativa esistenza dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.
- Valutazione di opportunità di adottare sia la relazione sul governo societario che i sistemi di programmazione del rischio di crisi aziendale anche per le società che non ricadano nella nozione di società a controllo pubblico (VISTO IL LORO ASSOGGETTAMENTO ALL'INSOLVENZA).

ART. 14, CO. 4 TUSPP – CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Il divieto di soccorso finanziario (nell'ambito della gestione del rischio di crisi)

- La previsione di un ripianamento delle perdite da parte delle amministrazioni pubbliche socie, in qualsiasi forma giuridica venga posto in essere, è lecita solo qualora accompagnata *“da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2”*;
- Sembra che in questo caso si possa derogare anche alla disciplina sul sostegno di società partecipate di cui al comma 5 dell'art. 14 il quale esclude l'ammissibilità di determinati interventi a fronte di perdite strutturali (consolidate in tre esercizi).
- Anche in questa circostanza emerge chiaramente come il Legislatore, all'interno del Testo Unico, abbia costruito le fondamenta del rinnovato “divieto di soccorso finanziario” sulla “adeguata motivazione”, basata sul piano di risanamento contenente i fabbisogni, e sul piano di ristrutturazione al cui interno contemplare le azioni correttive da porre in essere, comprovante la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico.



A LIVELLO COMUNITARIO, PER L'EMERGENZA COVID, E' STATA SOSPESA L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DIVIETO DI AIUTI DI STATO, PRESUPPOSTO DI QUELLO DEL DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO..... QUALI LE CONSEGUENZE ????



**GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI COVID – 19
SUI CONTRATTI CON CLIENTI E FORNITORI**



**NESSUNA NORMA E' INTERVENUTA SUL
PUNTO.....**

CONTRATTI CON I CLIENTI

Imprese la cui operatività si trova ad essere formalmente sospesa

- Applicabilità dell'art. 1218 c.c. che esclude qualsiasi forma di risarcimento del danno

Attività consentite ma notevole ridimensionamento produttivo

- Applicabilità dell'art. 1218 c.c. che esclude qualsiasi forma di risarcimento del danno **ANCHE SE occorre superare la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento (art. 91 D.L. 17 marzo 2020 – C.d. «Cura Italia»)**

Appalti

- Art. 1664 c.c.: Il diritto dell'appaltatore ad ottenere una risoluzione contrattuale o una revisione del prezzo è condizionato ad aumenti di costi in misura tale da imporre un aumento del prezzo complessivo pattuito, purché superiore ad 1/10.

CONTRATTI CON I CLIENTI

- **RISOLUZIONE CONTRATTUALE:** effetto non espressamente disciplinato e dunque trova applicazione l'art. 1256 c.c., che disciplina **l'impossibilità sopravvenuta, definitiva o temporanea**, della prestazione derivante da evento esterno ed imprevedibile secondo l'ordinaria diligenza.



- **CASO COVID-19: IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA** → Il rapporto verrebbe ad estinguersi solo laddove l'impossibilità perduri fino a quando colui che ha diritto a ricevere la prestazione non avrà più interesse a conseguirla.

- Tale potrebbe essere il caso della fornitura di beni o servizi da impiegare per la realizzazione di prodotti la cui produzione a sua volta sconta delle scadenze contrattuali o dettate dal mercato (beni "stagionali") che determinerebbe, appunto, il venir meno dell'interesse del cliente al proseguimento del rapporto contrattuale.
- Detta fattispecie si sta frequentemente verificando nella pratica, con molteplici richieste di **"annullamento"** provenienti dall'estero, e grave danneggiamento per le imprese che, in vista dell'evasione degli ordini, già hanno sostenuto ingenti costi, specie per l'approvvigionamento di materie prime non sempre riutilizzabili.

- Una situazione di pacifica "eccezionalità", può essere valutata, **giudizialmente**, per sostenere l'applicazione degli art. 1374 e 1375 c.c. che prevedono, sulla base del principio di correttezza e buona fede, la **ripartizione del rischio d'impresa tra cliente e fornitore** (in questo modo il cliente è di fatto obbligato a farsi, in parte, carico delle **spese sostenute in anticipo** rispetto all'evasione dell'ordine ricevuto di cui il cliente era senza dubbio edotto).

CONTRATTI CON I CLIENTI

- Nel caso in cui invece alla data in cui il *lock down* è stato disposto dal Governo lo stato di realizzazione della commessa fosse già avanzato, tale da consentire la sua evasione parziale, sorgerebbe il diritto all'ottenimento del corrispettivo per la parte di commessa realizzata il che potrebbe suggerire come soluzione una proroga dei termini contrattuali.

CONTRATTI CON I FORNITORI

- Se l'attività svolta rientra tra quelle sospese, valgono le medesime considerazioni dei «contratti con i clienti».
- Pertanto nel caso dell'impresa che ha effettuato l'ordine, trovandosi nella sopravvenuta impossibilità di utilizzazione delle forniture nell'ambito della propria attività risulterebbe pertanto da **escludere il risarcimento**, mentre il rapporto potrà risolversi solo nel caso in cui impresa non abbia un interesse, qualificato e dimostrabile, a ricevere la commessa oltre il termine pattuito originariamente.
 - Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza con particolare riferimento alla mancata fruizione di pacchetti turistici è suscettibile di essere applicato anche ad altri ambiti aziendali, purché l'impossibilità di utilizzazione della fornitura risulti definitiva ed insuperabile anche in futuro da parte dell'impresa.

CONTRATTI DI LOCAZIONE FONTE 24ORE

- Il fermo della gran parte delle attività a seguito delle misure volte a contenere la diffusione del Covid-19 (Dpcm dell' 11 marzo 2020 e decreto Legge 18/2020) sta divenendo difficoltoso onorare molte obbligazioni contrattuali, come il pagamento dei canoni di locazione.

- **Gli strumenti ordinari e quelli eccezionali**

Fatta salva la possibilità, per alcune specifiche attività, di usufruire di un credito d'imposta in misura pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo (articolo 65 del decreto legge 18/2020), nel nostro ordinamento legislativo non esiste una norma che permette al conduttore di ottenere la riduzione del canone di locazione, ancorché si verifichino eventi straordinari.

Per contro, l'[articolo 1467 del Codice civile](#) prevede che qualora un evento straordinario e imprevedibile fuori dal controllo delle parti (cosiddetto **causa di forza maggiore**) dia luogo ad un'eccessiva onerosità di una delle due prestazioni, il relativo obbligato ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. In questi casi la parte tenuta a tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto fornendo la prova del fatto da cui deriva l'eccessiva onerosità e della straordinarietà e imprevedibilità dello stesso.

Con specifico riguardo ai contratti di locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, nonché alberghiere e di lavoro autonomo, la disposizione è traspunta anche nelle disposizioni dell'ultimo comma articolo 27 della Legge 392/1978 (cosiddetta legge sull'equo canone), che fornisce uno specifico rimedio a situazioni di difficoltà del conduttore alla prosecuzione del contratto di locazione, prevedendo il cosiddetto recesso per "gravi motivi", esercitabile a mezzo comunicazione scritta con preavviso di 6 mesi.

 **StudioRivola**
DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

.....**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

Dott. Edoardo Rivola
Dott.ssa Jessica Ghilarducci